

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia - Romagna

nella persona del Consigliere Igina Maio,

in funzione di giudice monocratico delle pensioni,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **45358** del registro di segreteria,

promosso da

TURI ATTILIO, nato a Bari il 7.10.1952, rappresentato e difeso dall'avv.

Matteo Pavanetto del Foro di Forlì;

nei confronti di

MINISTERO DELLA DIFESA;

INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.

Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

VISTO l'articolo 85, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come

modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 5,

comma 1, lett. a) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con

modificazioni, in legge 25 giugno 2020, n.70; e, successivamente, dall'art. 26-

ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Nella camera di consiglio del 28 settembre 2021, con l'assistenza da remoto

del Segretario dottoressa Alessandra Foschetti;

FATTO

1. Con ricorso depositato il 23.4.2020, il sig. Turi, già maresciallo dell'Aeronautica militare in congedo dal 28.10.2010, ha impugnato il verbale della CMO di Padova, Sezione 2°, mod. BL/B ACMO II135029 del 4.11.2013, nonché il decreto del Ministero della difesa 45/02 pos. PREVIMIL/A/02/0094619/04 del 23.11.2017, con il quale gli è stata riconosciuta l'indennità *una tantum* pari a quattro annualità di 8° categoria, tabella B, per l'infermità "Artrosi della articolazione temporo-mandibolare dx, con ridotta escursione articolare da pregressa frattura", chiedendo che, per la medesima infermità gli sia riconosciuta la p.p.o. a decorrere dal 28.10.2010 o, in subordine, dal 1°.11.2010, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Al fine, ha sostenuto l'erroneità delle conclusioni della CMO di Padova, Sezione 2°, come rese nel predetto verbale del 4.11.2013, in quanto l'infermità dedotta avrebbe dovuto essere iscritta alla Tabella A, VIII ctg., per i motivi indicati nella relazione medico-legale resa dal CTP dottore Antonio Barboni in data 20.9.2019, versata agli atti. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU, nominando quale CTP il menzionato dottor Barboni.

2. L'Inps, unica amministrazione originariamente convenuta in giudizio, si costituiva con memoria in data 8.11.2020. Sostenendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei. Si opponeva, infine, alla richiesta di nomina di CTU, riservandosi di nominare un CTP nella denegata ipotesi di accoglimento.

3. Ad esito della camera di consiglio del 19.11.2020, questo giudice disponeva

SENT. NR. 315/2021/M

l'integrazione del contraddittorio con il Ministero della difesa che aveva emesso il decreto in questa sede impugnato (ordinanza n. 32/2020).

4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio in data 5 marzo 2021.

Nella memoria difensiva, l'amministrazione militare si è opposta alla richiesta di CTU e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.

5. Ad esito della camera di consiglio del 16 marzo 2021, questo giudice, ritenuto necessario disporre un supplemento istruttorio, tramite l'acquisizione di apposito parere medico-legale, ha richiesto all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di accertare, sulla base di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché di ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari, previa occorrendo visita dell'interessato, diretta o su delega, se l'infermità dedotta fosse meritevole di migliore classificazione. Veniva richiesto all'UML di riferire altresì sulla corretta diagnosi dell'infermità e sulla relativa categoria di ascrivibilità. Veniva, infine, fissata l'udienza del 28.9.2021 per la prosecuzione della trattazione (ordinanza n.10/2021).

6. L'UML ha depositato il parere richiesto in data 10.8.2021 (parere n. I.2.C.b/2021/ 120819).

7. In data 20.9.2021, perveniva memoria conclusionale di parte ricorrente che concludeva per l'accoglimento del ricorso nei termini di cui al citato parere dell'UML (pensione privilegiata di VIII ctg., tabella A), previo annullamento degli atti impugnati.

8. Il giorno 28 settembre 2021, come previsto dall'art. 85, comma 5 del dl. n. 18/2020 e s.m.i., la causa è passata in decisione senza la discussione orale.

DIRITTO

1. Preliminarmente, si osserva che, contrariamente a quanto rivendicato da parte attorea in termini di accoglimento del ricorso previo annullamento e/o revoca dei provvedimenti impugnati, la giurisdizione di questa Corte ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione e nella misura di legge: in tale evenienza l'atto o gli atti gravati sono degradati a meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe l'intero rapporto.

La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio.

2. Sempre in via preliminare, si rileva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps è infondata, considerato che meno di cinque anni sono intercorsi tra il momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del decreto ministeriale con il quale gli è stato concesso il beneficio delle quattro annualità di tabella B (maggio 2018) e la notifica del presente ricorso (giugno 2020).

3. Passando all'esame nel merito, si osserva che nella presente controversia, non è in discussione la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal sig. Turi, già riconosciuta dal Ministero della difesa con il decreto del 23 novembre 2017, bensì la classificazione della stessa.

La domanda del ricorrente a tale riguardo può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.

Ai fini della decisione, acquista rilevanza il parere reso dal consulente d'ufficio che, in composizione integrata con la presenza di uno specialista in ortopedia,

SENT. NR. 315/2021/M

dott. Amorese, a seguito di attento esame della documentazione in atti e visita diretta dell'interessato, nonché delle relazioni rese dai periti di parte presenti alle operazioni peritali (dott. Cioffi per il ricorrente; dott. Palazzo per il Ministero della difesa, dott. Romano per l'Inps) ha ritenuto che l'infermità dedotta, da rubricarsi quale "Esiti di frattura mandibolare e bicondiloidea con necrosi asettica dei condili mandibolari e anchilosi delle articolazioni temporo-mandibolari. Acufeni intermittenti", sia ascrivibile alla Tabella A, ctg. VII, a decorrere dalla data del congedo.

Il citato parere si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

Questo giudice ritiene condivisibile quanto affermato dall'UML con conseguente riconoscimento della pensione privilegiata di VII ctg., tab. A, dalla data del congedo, previa deduzione di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di indennità una tantum.

4. Sui ratei arretrati, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui la svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

5. Tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un incombente istruttorio, appare equo disporre la compensazione delle spese legali tra le parti.

PQM

SENT. NR. 315/2021/M

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia - Romagna

- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione tabellare di VII ctg. a decorrere dalla data del congedo, previa deduzione di quanto già percepito a titolo di indennità *una tantum*.

Condanna l'Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, per i ratei arretrati, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui la svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Igina Maio

Depositata in Segreteria nei modi di legge il 28 settembre 2021

p. Il Direttore della Segreteria (f.to digitalmente dott. Laurino Macerola)

SENT. NR. 315/2021/M

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i ricorrente/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna il 28 settembre 2021

p. Il Direttore della Segreteria

(f.to firmato digitalmente dott. Laurino Macerola)